

Autorizzazioni alle esportazioni per beni duali e armamenti rilasciate dall'UAMA - Proroga dei termini della validità'

Circolare 401 del 04/06/2020 - Internazionalizzazione

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha reso noto che **le autorizzazioni rilasciate dall'Autorità Nazionale UAMA (esportazione di beni dual use e di beni militari), con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza** (ad oggi il termine dello stato di emergenza è previsto per il 31 luglio, come dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020).

La legge 24 aprile 2020 numero 27, di conversione del Decreto legge n. 8 del 17 maggio 2020, indica infatti che tali autorizzazioni sono da ritenersi valide anche senza un provvedimento amministrativo di proroga fino alla data del 29 ottobre 2020.

Ricordiamo che, per effetto dell'attribuzione al MAECI delle competenze in materia di commercio internazionale e di internazionalizzazione, l'Autorità nazionale - UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) è divenuto da gennaio 2020 l'ente competente anche per il rilascio delle autorizzazioni alle esportazioni dei beni e tecnologie a duplice uso.

Per beni a duplice uso (o "dual use") si intendono quei beni e tecnologie che, pur essendo progettati per un utilizzo in ambito civile, hanno alcune caratteristiche tecniche che li rendono utilizzabili in ambiti collegati alla produzione di armi chimiche, batteriologiche, o in ambito militare.

I beni militari (o di armamento) sono invece quelli sono stati specificatamente progettati e realizzati per uso in ambito militare o di corpi armati o di polizia.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221)

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/autorizzazioni-alle-esportazioni-per-beni-duali-e-armamenti-rilasciate-dalluama-proroga-dei-termini-della-validita>
